

COMUNE DI PEVERAGNO

Provincia di Cuneo



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.33

OGGETTO:

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE “MERCATI” APPROVAZIONE TARIFFE - ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, addì nove, del mese di **aprile**, alle ore **18:45** nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Presente
RENAUDI PAOLO	Sindaco	SI
GHIGO VILMA	Assessore	SI
MARCHISIO SIMONE	Assessore	SI
RUBERO ROBERTO	Assessore	SI
VIALE TIZIANA	Assessore	SI
Totale Presenti:		5
Totale Assenti:		0

e così in numero legale per deliberare.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **PARA MONICA**.

Il Signor **RENAUDI PAOLO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";

- il **comma 837** a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";

- il **comma 838** a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

Richiamate allora:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (LEGGE N. 160/2019).";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/01/2021 con al quale è stato istituito e approvato "REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE . LEGGE N. 160/2019.";

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*

b) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe riportate nel prospetto di cui all'Allegati che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alle deliberazioni in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che " *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ..."*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

A votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) per le motivazioni espone in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe di cui all'Allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare mandato al Servizio/Ufficio tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
- 3) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci

e inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
RENAUDI PAOLO *

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa PARA MONICA *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

100,00%

85,00%

tariffa occupazioni €/mq/anno	€ 30,00	categoria	categoria
	coefficienti	I	II
occupazioni di suolo in genere	0,6	€ 18,00	€ 15,30
occupazioni del soprassuolo	0,41	€ 12,30	€ 10,46
occupazioni di sottosuolo	1,62	€ 12,15	€ 10,33
occupazioni collegate ad attività di pubblici esercizi	0,30	€ 9,00	€ 7,65
occupazioni di suolo e sottosuolo per impianti ed esercizio di distributori di carburante e relativi serbaoti	0,85	€ 25,50	€ 21,68
occupazioni con apparecchi automatici di distribuzione (es. tabacchi, bevende, ecc.)	0,36	€ 10,80	€ 9,18
Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete TARIFFA PER OGNI UTENZA risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente: €. 1,50		TARIFFA PER OGNI UTENZA risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente: €. 1,50 con un minimo di €. 800,00	TARIFFA PER OGNI UTENZA risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente: €. 1,50 con un minimo di €. 800,00

tariffa occupazioni €/mq/giorno	€ 0,60	categoria	categoria
	coefficienti	I	II
occupazioni di suolo in genere	1,80	€ 1,080	€ 0,918
occupazioni del soprassuolo	1,13	€ 0,678	€ 0,576
occupazioni di sottosuolo	3,60	€ 0,540	€ 0,459
occupazioni collegate ad attività di pubblici esercizi	0,90	€ 0,540	€ 0,459
occupazioni di suolo per esercizio attività edilizia	1,80	€ 0,540	€ 0,459
occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante	1,80	€ 0,216	€ 0,184

tariffa mercati €/mq /giorno	€ 0,60	categoria	categoria
	coefficienti	I	II
1) occupazioni realizzate da ambulanti con concessione di posteggio fisso fino a 6 ore	0,22	€ 0,132	€ 0,112
2) occupazioni realizzate da ambulanti con concessione di posteggio fisso fino a 6 ore <u>con riduzione Art. 11 c. 2</u>	0,22	€ 0,092	€ 0,079
3) Occupazioni realizzate da ambulanti <u>senza</u> concessione di posteggio fisso (spuntisti) fino a 6 ore	0,32	€ 0,192	€ 0,163
4) Occupazioni realizzate da ambulanti <u>senza</u> concessione di posteggio fisso (spuntisti) fino a 6 ore <u>con riduzione Art. 11 c. 2</u>	0,32	€ 0,134	€ 0,114
5) occupazioni realizzate da ambulanti con concessione di posteggio fisso oltre 6 ore	0,27	€ 0,162	€ 0,138
6) Occupazioni realizzate da ambulanti senza concessione di posteggio fisso (spuntisti) oltre 6 ore	0,53	€ 0,318	€ 0,270

COMUNE DI PEVERAGNO

Classe V

TABELLA CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E PUBBLICHE AFFISSIONI

ANNO 2021

PUBBLICHE AFFISSIONI

FORMATO	DA 1 A 10 GG	DA 11 A 15 GG	DA 16 A 20 GG	DA 21 A 25 GG	DA 26 A 30 GG
70X100	€ 1,548	€ 2,01	€ 2,478	€ 2,94	€ 3,408
100X140	€ 2,16	€ 2,808	€ 3,45	€ 4,098	€ 4,74

DIRITTO D'URGENZA € 38,73

A) IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Pubblicità ordinaria (Art. 12)

	FINO A 1 MESE OPACA	FINO A 1 MESE LUMINOSA	FINO A 2 MESI OPACA	FINO A 2 MESI LUMINOSA	FINO A 3 MESI OPACA	FINO A 3 MESI LUMINOSA	ANNUALE OPACA	ANNUALE LUMINOSA
Da mq 1,0 a 1,5	€ 1,14	€ 2,28	€ 2,28	€ 4,56	€ 3,42	€ 6,84	€ 11,40	€ 22,80
Da mq 1,51 a 5,5	€ 1,59	€ 3,18	€ 3,18	€ 6,36	€ 4,77	€ 9,54	€ 15,90	€ 31,80
Da mq 5,51 a 8,5	€ 2,40	€ 4,08	€ 4,80	€ 8,16	€ 7,20	€ 12,24	€ 24,00	€ 40,80
Super. a mq 8,51	€ 3,18	€ 4,89	€ 6,36	€ 9,78	€ 9,54	€ 14,67	€ 31,80	€ 48,90

Pubblicità effettuata con veicoli in genere (Art. 13 comma 1)

COLLOCAZIONE	ANNUALE OPACA
Interna/esterna Mq 1	€ 11,40
Interna/esterna da mq 1,5 a 5,5	€ 15,90
Esterna da mq 5,5 a 8,5	€ 24,00
Esterna super. a mq 8,5	€ 31,80

Pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell'impresa (Art. 13 comma 3)

CATEGORIA	Portata inferiore a 3.000 Kg	Portata superiore a 3.000 Kg	Altri
Autoveicoli	€ 74,40	€ 111,60	/
Motoveicoli e altri non compresi nella precedente categoria	/	/	€ 37,20

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi

a) Per conto terzi (per mq di superficie) (Art. 14 commi 1 e 2)

A giorno per i primi 30 giorni	A giorno per i giorni successivi a 30	Annuale
€ 0,138	€ 0,078	€ 60,00

b) Per conto proprio (per mq di superficie) (Art. 14 commi 1 e 3)

A giorno per i primi 30 giorni	A giorno per i giorni successivi a 30	Annuale
€ 0,138	€ 0,078	€ 30,00

**Pubblicità effettuata con proiezioni (Art. 14 comma 4)
(diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)**

A giorno per i primi 30 giorni	€ 0,138
A giorno per i giorni successivi a	€ 0,078

Pubblicità varia

➤ **Con striscioni (Art. 15 comma 1)**

A giorno per metro quadro di superficie: categoria normale € 1,134

➤ **Con aeromobili o palloni frenanti (Art. 15 commi 2 e 3)**

- **Aeromobili per ogni giorno € 74,40**
- **Palloni frenanti per ogni giorno € 37,188**

➤ **Mediante distribuzione di volantini o altro materiale, persone circolanti con cartelli o altri mezzi (Art. 15 comma 4)**

Per ciascuna persona per giorno € 2,07

➤ **Sonora a mezzo apparecchi amplificatori e simili (Art. 15 comma 5)**

Per ciascun punto fisso e per ciascun giorno € 6,21

1. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE, PER LE ESPOSIZIONI DI MEZZI PUBBLICITARI, LE AREE E GLI SPAZI PUBBLICI DEL COMUNE SONO CLASSIFICATE IN N. 2 CATEGORIE.

2. NEL CASO IN CUI L'OCCUPAZIONE RICADA SU STRADE OD AREE CLASSIFICATE IN DIFFERENTI CATEGORIE, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE SI FA RIFERIMENTO ALLA TARIFFA CORRISPONDENTE ALLA CATEGORIA PIÙ ELEVATA.

3. LE TARIFFE SOPRA INDICATE SONO RIFERITE ALLE STRADE OD AREE APPARTENENTI ALLA 1A CATEGORIA A CUI VIENE APPLICATA LA TARIFFA STANDARD PARI AD € 30,00 MOLTIPLICATA PER I COEFFICIENTI RELATIVI.

4. LA TARIFFA PER LE STRADE DI 2A CATEGORIA È RIDOTTA IN MISURA DEL 15% PER CENTO RISPETTO ALLA 1A.

5. L'ELENCO DELLE STRADE DI 1° CATEGORIA È RIPORTATO NELL'ALLEGATO ALLA D.C.C. N. 5 DEL 27/01/2021.